



**Comune di Caccamo**

Provincia di Palermo

**Settore III - TECNICO  
Servizio I - LL.PP.**

Protezione Civile – Ambiente

Servizi a rete - Informatico

C.so Umberto I n° 78

Tel. 0918103111 – Fax 0918148860

C.F. 80017540826 - P.I. 00833710825

[protocollo.comunecaccamo@postecert.it](mailto:protocollo.comunecaccamo@postecert.it)



**ORDINANZA N° 107**

**DEL 30/10/2017**

# **Gestione del ciclo integrato dei rifiuti**

**Istituzione compostaggio domestico obbligatorio dei rifiuti organici.**

## **Il Sindaco**

**PREMESSO** che:

- con Ordinanza n. 5/rif. Del 07/06/2016, adottata d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Presidente della Regione Siciliana ha ordinato il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, nelle more dell'attuazione del piano stralcio attuativo, per il rientro dell'ordinario della gestione integrata del ciclo dei rifiuti per il periodo sino al 30 novembre 2016, reiterata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4 e 5/Rif del 1 giugno 2017 che esplica la sua efficacia sino al 30 novembre 2017;
- l'art. 3 dell'Ordinanza n. 5/rif del 07/06/2016, impone ai comuni, stante lo stato di emergenza venutosi a crea in Sicilia, l'adozione di ogni azione utile per incrementare le percentuali di Raccolta Differenziata che dovrà determinare, alla data del 30/11/2016 l'incremento di almeno 6 punti percentuali rispetto ai dati ISPRA/ARPA Sicilia anno 2015 e ordina, quindi, nuove e più ristrettive norme ai fini del raggiungimento di tale obiettivo volto alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica;
- il comma 9 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 5/rif del 07/06/2016, impone ai Sindaci l'incentivazione del compostaggio domestico;
- il Presidente della Regione Siciliana ha adottato in data 11 luglio 2016 le disposizioni attuative dell'ordinanza n. 5/ 2016 e, all'art. 4, comma 3, diffida i Sindaci dei Comuni Siciliani all'immediata applicazione di quanto previsto dall'art. 3 commi 8 e 9 dell'ordinanza 5/2016;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale N. 4 del 19/01/2017 - **Gestione del ciclo integrato dei rifiuti** - Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Caccamo;

**VISTA** la nota n. 568 del 26/09/2017 del Commissario Straordinario della S..R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A., nella quale, alla luce delle varie disposizioni del Presidente della Regione, dell'Assessore regionale Energia, Acqua e Rifiuti e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e rifiuti di Palermo, nonché per ultima l'Ordinanza 9/Rif/2017, si reitera l'invito a voler porre in essere ogni ulteriore azione utile al raggiungimento dei risultati attesi anche al fine di non incorrere in sanzioni amministrative e danno erariale;

**RITENUTO** necessario provvedere, nelle more del perfezionamento del nuovo servizio e del successivo avvio dello stesso, alla messa in atto di azioni volte comunque al miglioramento della raccolta differenziata e alla riduzione dei costi del servizio;

**CONSIDERATO** che a partire dall'anno 2005 questo Comune ha avviato varie campagne di promozione del compostaggio domestico della parte organica dei rifiuti, favorendo l'adesione volontaria a tale pratica da parte della popolazione mediante fornitura in comodato gratuito di compostiere e **concedendo una riduzione del relativo tributo come da regolamento TARSU**;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, a conclusione della fase di avvio su base volontaria della pratica di auto compostaggio dei rifiuti organici, rendere obbligatoria tale pratica su tutto il territorio comunale, salvo situazioni di possibile deroga come da dispositivo che segue;

**ATTESO** che l'autocompostaggio:

- è definito dall'art. 183, comma 1, lettera e), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., come il "compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto";
- è un processo naturale aerobico per la trasformazione degli stessi in compost, ammendante per l'arricchimento e la fertilizzazione dei terreni;
- deve essere quanto più possibile promosso presso i cittadini, in quanto consente di sottrarre al sistema pubblico di raccolta, trasporto e trattamento una cospicua frazione merceologica dei rifiuti urbani con conseguenti risparmi di risorse e benefici ambientali;

**CONSIDERATO CHE:**

- il compost reincorporato nel terreno ne previene l'impoverimento e limita i danni derivanti dalle attività umane di sfruttamento dei suoli a scopo agronomico;
- ai sensi dell'art. 181 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il loro recupero;
- ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (*articolo sostituito dall'art. 47 della legge n. 221 del 2015*), a livello di ambito territoriale ottimale i rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante entro il 28 gennaio 2021;

**RITENUTO ALTRESÌ di voler contribuire al perseguimento dei seguenti fini:**

- cooperare, per quanto di propria competenza, al perseguimento delle finalità della Parte IV del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e dei connessi obiettivi di miglioramento della gestione dei rifiuti urbani;
- cooperare alla salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente e alla tutela igienico sanitaria attraverso una corretta gestione dei rifiuti urbani;

**CONSIDERATO** che nel territorio del Comune il compostaggio domestico può essere efficacemente praticato per le caratteristiche rurali delle stesse;

**DATO ATTO** che la presente ordinanza integra e modifica, in via transitoria, l'Ordinanza N. 4 del 19/01/2017, e sarà successivamente revocata con l'approvazione del testo regolamentare coordinato per l'avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti;

**RITENUTO** necessario adottare apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;

**VISTA** l'Ordinanza N. 105 del 26/10/2017;

**CONSIDERATO** che nel dispositivo della predetta ordinanza non era ben chiaro che l'obbligo per l'utenza è solo per quelle che dispongono di un sito idoneo allo svolgimento del compostaggio, e che pertanto, al fine di evitare errate interpretazioni, è opportuno revocare la stessa ed emetterne una comprensive delle modifiche;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., come introdotto nell'Ordinamento Regionale;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**D I S P O N E**

**Per le motivazioni sopra espresse la revoca dell'Ordinanza N. 105 del 26/10/2017.**

**Inoltre:**

a parziale modifica dell'Ordinanza N. 4/2017:

- che il giorno di raccolta differenziata, porta a porta, di **VETRO E LATTINE VENGA SPOSTATO DAL MERCOLEDÌ AL VENERDÌ**. Pertanto vetro, lattine e contenitori in alluminio e banda stagnata, (da bevande e da alimenti) devono essere riposti negli appositi sacchetti davanti alla propria abitazione.
- Il conferimento degli **indumenti, giocattoli, scarpe, borse usate** deve avvenire esclusivamente nel Centro di Raccolta comunale di c.da San Nicasio aperto dalle ore 7:00 alle ore 13:00, tutti i giorni escluso i festivi.
- **Il porta a porta avviene esclusivamente prelevando il rifiuto contenuto nei sacchetti davanti il numero civico dell'utenza. Ogni rifiuto depositato lontano dal proprio numero civico è da considerare come discarica abusiva e pertanto sanzionata nei termini di legge.**

**O R D I N A**

**Alle utenze domestiche, assimilate e commerciali che producono rifiuti compostabili come definiti dal successivo articolo 3 (umido), che dispongono di un sito idoneo allo svolgimento del compostaggio, ad eseguire l'autocompostaggio degli stessi a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza, non conferendo tali rifiuti al servizio pubblico di gestione.**

**Art. 1 – Definizione di autocompostaggio**

1. Ai fini della presente ordinanza, l'autocompostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e utenze non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il *compost*, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dall'autocompostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale e artigianale.

**Art. 2 – Finalità dell'autocompostaggio**

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:
  - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
  - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

### **Art. 3 – Rifiuti compostabili**

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
  - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
  - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
  - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
  - d) cenere di combustione di scarti vegetali non contaminati da sostanze nocive.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
3. È vietato l'autocompostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

### **Art. 4 – Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini**

1. Per praticare l'autocompostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.
2. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.
3. L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
4. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:
  - a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
  - b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
  - c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
  - d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
  - e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
5. La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

## **Art. 5 – Utenze obbligate**

1. In ragione delle caratteristiche territoriali e per finalità di salvaguardia e tutela dell'ambiente e di economicità **le utenze domestiche, assimilate e commerciali che producono rifiuti compostabili come definiti al precedente articolo 3 (umido), che dispongono di un sito idoneo allo svolgimento del compostaggio, sono tenute a eseguire l'autocompostaggio degli stessi a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza, non conferendo tali rifiuti al servizio pubblico di gestione.**
2. Entro il 31 dicembre 2017, i titolari delle utenze soggette al predetto obbligo sono tenuti a presentare specifica dichiarazione all'Ufficio A.R.O. del Comune utilizzando il **modulo allegato alla presente** dal quale risulteranno:
  - a) la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori e di voler usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti;
  - b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali prodotti all'autocompostaggio non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
  - c) il luogo dove l'autocompostaggio viene praticato;
  - d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.
3. Al fine dell'iscrizione nell'albo compostatori, gli utenti che già hanno aderito a tale pratica su base volontaria e che beneficiano della riduzione del relativo tributo, devono presentare nuova denuncia.
4. Sulla base delle denunce di cui al precedente comma 2, il Comune aggiorna l'Albo dei compostatori recante l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e della presente ordinanza.
5. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori sono tenuti:
  - a) a praticare l'autocompostaggio secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e della presente ordinanza;
  - b) a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti compostabili.
6. L'obbligo di cui al precedente comma 1 potrà essere derogato solo da parte delle utenze che non dispongono di un orto, di un giardino, di un terreno in genere o di un sito comunque denominato, idoneo allo svolgimento del compostaggio, esternamente al centro abitato.
7. Tale deroga potrà essere concessa, da parte del Responsabile del Servizio, solo a seguito di presentazione di istanza scritta dell'interessato resa come autocertificazione ai sensi della normativa vigente, previa verifica della stessa, finalizzata ad autorizzare singole utenze a soluzioni alternative di conferimento secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica e nel rispetto dei principi della gestione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente in materia.
8. Nella restante parte di territorio comunale non ricompresa nel centro abitato non è consentita deroga alla pratica del compostaggio domestico.

## **Art. 6 – Sanzioni**

1. Gli utenti che praticano l'autocompostaggio sono soggetti ai controlli e, ricorrendone i presupposti in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, alla decadenza della riduzione tributaria e alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, pur mantenendo l'obbligo di procedere all'autocompostaggio dei rifiuti organici.

## Art. 7 – Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
2. La presente ordinanza costituisce integrazione e modifica **dell’Ordinanza N. 4 del 19/01/2017**, e sarà successivamente revocata con l’approvazione del testo regolamentare coordinato per l’avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti.

### DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento al D.Lgs n° 152/2006 e Decreti Applicativi, alle Leggi Regionali in materia, al Codice Civile, al Codice Penale, al Codice della Strada e ad ogni altra legge o norma applicabile.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:

- a) Comando Polizia Municipale.
- b) Stazione Carabinieri di Caccamo.
- c) Al Corpo Forestale dist.to di CACCAMO.
- d) Alla S.R.R. Palermo Provincia EST S.C.P.A.
- e) Ecologia ed Ambiente S.p.A., ATO PA5, gestione commissariale.

Della presente verrà data adeguata comunicazione ai cittadini e alle utenze non domestiche mediante pubblici avvisi.

Ne verrà data notizia anche sul sito [www.comune.caccamo.pa.it](http://www.comune.caccamo.pa.it)

Per informazioni ed istruzioni rivolgersi:

- Settore III Servizio I – Ufficio ARO Caccamo- C.so Umberto I, 78 - 90012 CACCAMO (PA) tel. 0918103210 e-mail: [eco.ambiente@comune.caccamo.pa.it](mailto:eco.ambiente@comune.caccamo.pa.it) .

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio, ed affissa nei luoghi pubblici con manifesto per informare la cittadinanza.

Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza e dell’esatta osservanza di quanto prescritto dalla presente Ordinanza procedendo, in caso di infrazione, alla immediata contestazione della stessa.

**Allegato Modulo iscrizione Albo Compostatori**, da inviare esclusivamente in formato digitale PDF mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Caccamo: [protocollo.comunecaccamo@postecert.it](mailto:protocollo.comunecaccamo@postecert.it) , entro il **31 dicembre 2017** con allegato documento di riconoscimento. Il sistema accetta anche l’invio di una e-mail da una casella normale in quanto la casella PEC è interoperabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I/ SETTORE III  
Geom. Giuseppe Di Martino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III  
Arch. Pietro Zanghì



IL SINDACO  
Dott. Nicasio Di Cola

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.